

Partecipazioni

Aggiustamenti di prezzo, i venditori mantengono il regime originario

Per la Cassazione la manleva dell'acquirente su accertamenti fiscali ha natura indennitaria ed è imponibile

Pagina a cura di
Alessandro Germani

In tema di cessione delle partecipazioni si beneficia dell'imponibilità della plusvalenza in misura pari al solo 5% al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 87 del Tuir relativo alla *participation exemption* (Pex). In tale contesto vi sono due tematiche spesso ricorrenti: quella degli indennizzi e quella degli aggiustamenti di prezzo. Gli indennizzi fanno parte della categoria delle *representations and warranties*.

Tipico caso è quello del venditore di una società che risponde degli accertamenti fiscali futuri riferiti al periodo in cui ha gestito la società.

Costui dovrà corrispondere delle somme all'acquirente che avrà subito tali accertamenti. Differente è invece l'ipotesi degli aggiustamenti di prezzo, legati ad esempio a clausole di *earn out*. In tali casi il venditore avrà diritto ad una componente variabile di prezzo al ricorrere delle condizioni, ad esempio il raggiungimento di un Ebitda entro determinate soglie.

In dottrina queste fattispecie sono state argomentate in maniera differente. Gli indennizzi richiamano appunto la cosiddetta tesi indennitaria. Quindi, come nell'ambito di un risarcimento assicurativo, l'acquirente che riceve le somme a ristoro dovrà tassarle come sopravvenienze attive imponibili ex articolo 88, comma 3 lettera a) del Tuir. Per il venditore, invece, si tratterà di una sopravvenienza passiva

deducibile, a meno che costui non sia una persona fisica o una società non residente.

Gli aggiustamenti di prezzo, di contro, seguono per il venditore il regime originario, che generalmente sarà quello della Pex, mentre per l'acquirente la somma ricevuta non è tassata ma va a ridurre il costo della partecipazione ex articolo 94, comma 6 del Tuir.

In questo contesto, la Cassazione, con la sentenza 17011/2020, intervenuta in un caso in cui il venditore aveva dovuto manlevare l'acquirente per via delle sopravvenienze di natura fiscale imputabili alla (sua) precedente gestione, ha optato per la tesi indennitaria stabilendo che le somme per l'acquirente fossero imponibili come sopravvenienze attive ex articolo 88, comma 3 lettera a) del Tuir. Ciò indipendentemente dal fatto, secondo la Corte, che il componente ne-

gativo sostenuto dall'acquirente fosse indeducibile, trattandosi di un onere afferente alle imposte. Non ci sarebbe infatti alcuna simmetria fra il risarcimento – imponibile – che trova la sua ragione nel rapporto contrattuale fra le parti e l'onere – di per sé indeducibile in quanto afferente ad imposte – che riguarda invece il rapporto con l'erario.

L'agenzia delle Entrate è intervenuta in un chiaro caso di integrazione di prezzo con la risoluzione 184/E/09, relativa a un'integrazione di corrispettivo. Così l'Agenzia ha chiarito che l'integrazione di prezzo assume la stessa natura della transazione originaria. Poiché questa difettava del requisito dell'ininterrotto possesso ai fini della Pex, stessa conclusione è valida anche per la componente dell'integrazione.

La risposta 132/2022 si è occupata di un caso di indennizzo. Alfa, che aveva acquisito una partecipazione bancaria in dissesto (Delta), ha ricevuto dal fondo nazionale di risoluzione un indennizzo a fronte di un accertamento fiscale relativo alla banca acquisita. Per l'Agenzia tale importo, iscritto fra gli altri proventi, non va tassato come sopravvenienza attiva ma va a ridurre il costo della partecipazione. Invece il versamento di 13 milioni a favore della controllata per fornirle la provvista finanziaria per definire l'accertamento è un onere non inerente, quindi indeducibile. In capo a Delta tale versamento, iscritto in A5, rileva sia ai fini Ires sia Irap. Ciò sebbene tale componente si contrapponga a un onere che, derivando da imposte, non è deducibile. Le Entrate sembrano propendere per una visione unitaria, che tratta allo stesso modo indennizzi e integrazioni di prezzo. ●

LE TESI

Indennitaria: l'indennizzo è una sopravvenienza attiva imponibile ex articolo 88 comma 3 lettera a) Tuir per l'acquirente mentre per il venditore costituisce una sopravvenienza passiva deducibile. Aggiustamento prezzo: per il venditore si tratta di una componente aggiuntiva che beneficia della Pex per plus o minusvalenza, per l'acquirente riduce il costo della partecipazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA